

ALLEGATO * 3

Mod. 69

30



CORTE DEI CONTI

ATTI di GOVERNO

Roma, li 2 aprile 1985

N. 2

~~MINISTERO~~ Alla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tramite il

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

R O M A

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.

IL 1° REFERENDARIO

PAGINA BIANCA

Rilievo n. 2 del 2.4.1985

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
D.P.R. 29.12.84 Determinazione dei profili pro fessionali.	<p style="text-align: right;">48/30</p> <p>Con il decreto in oggetto, sono stati identi- ficati i profili professionali, in attuazione del procedimento previsto dagli artt. 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.</p>
	<p>In proposito si osserva quanto segue:</p> <p>Appare dubbia la vigenza degli articoli sopra ci- tati, alla luce delle sopravvenute disposizioni contenute negli artt. 2, n. 3; 3, n. 3 e 29 della legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93).</p> <p>In base a tali norme l'individuazione dei crite- ri per la determinazione delle qualifiche funzio- nali e dei profili professionali è demandata alla legge (art. 2, n. 3), mentre è riservata "in ogni caso" alla contrattazione collettiva la identifi- cazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali e alle mansioni (art. 3, n. 3). Ogni contraria disposizione di legge, qua- lificabile come fonte di produzione giuridica, nel la materia in esame, deve ritenersi abrogata ai sensi del combinato disposto dei primi due commi dell'art. 29 della legge n. 93 del 1983 (v., al ri- guardo, la deliberazione della Sezione del contro- lo n. 1438 del 1984).</p> <p>Peraltro, anche nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi abrogata la normativa di carattere pro- cedimentale prevista dai menzionati articoli del- la legge n. 312, sorgerebbe il problema della com- patibilità del procedimento seguito con quello de- lineato nell'art. 3 che sembra contemplare una de- liberazione di una Commissione paritetica con lue- te in un più ampio procedimento contrattato (art.</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero di posizione	QUALITÀ DELL'ATTO	CENNO DEI RILIEVI 48 31
		9 della legge n. 382 del 1975, di cui non sembra dubitabile l'abrogazione, a seguito della nuova disciplina della materia, contenuta nella legge quadro sul pubblico impiego).
		D'altro canto, dubbi sulla legittimità del provvedimento in esame emergono anche nell'ipotesi in cui al richiamo dell'art. 9 della legge n. 382 del 1975, si attribuisca - come ritenuto nel caso di specie - la limitata finalità di individuare lo strumento giuridico da adottare per la determinazione dei profili professionali. Attesa, infatti, la natura regolamentare del decreto, avrebbe dovuto essere acquisito il parere del Consiglio di Stato (v. le deliberazioni della Sezione del controllo nn. 1237 e 1242, entrambe del 1982).
		Per ciò che attiene al contenuto del decreto in esame si prega di fornire chiarimenti in ordine ai profili professionali nn. 234 e 235 (funzionario tributario - VIII q. e collaboratore tributario - VII q).
		In tali profili non mentre viene ignorata l'azione di prevenzione e di accertamento delle violazioni di leggi e regolamenti, nell'esercizio della quale, e nei limiti del settore cui è assegnato, il funzionario doganale assume la qualifica di ufficiale di polizia tributaria (art.

Risposta al quesito n. 2 del 2.4.1985

RISPOSTA	ULTERIORE DECISIONE DELLA CORTE 34
<p>Con riferimento alla nota contraddistin-</p>	<p><i>48</i> <i>33</i></p>
<p>ta ed alle osservazioni in essa contenute</p>	
<p>si comunica quanto segue:</p>	
<p>1 - In merito al dubbio circa la vigenza</p>	
<p>degli artt. 3 e 10 della legge 11 lu-</p>	
<p>glio 1980, n. 312 in rapporto alle suc-</p>	
<p>cessive disposizioni contenute negli</p>	
<p>artt. 2 n. 3, 3 n. 3 e 29 della legge</p>	
<p>quadro sul pubblico impiego del 29 mar-</p>	
<p>zo 1983, n. 93, si esprime l'avviso che</p>	
<p></p>	
<p>In via preliminare</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	
<p>potrebbe</p>	

Di conseguenza i principi informativi delle disposizioni citate della legge n° 312/1980 giustificano l'efficacia retroattiva da conferire ai conseguenti adempimenti di definizione dei profili professionali e dei successivi inquadramenti definitivi.

Per contro la legge quadro sul pubblico impiego ha introdotto nel sistema normativo un complesso di principi fondamentali, di carattere permanente, per la regolamentazione di determinate materie che, proprio per costituire un costante e vincolante quadro di riferimento, ha un valore precettivo solo per il futuro e non ha inciso nell'assetto normativo preesistente nelle materie elencate nell'art. 2 della legge n° 93/1983.

Tale tesi si evince anche con il conforto di quanto espressamente indicato nella relazione illustrativa al d.d.l. che ha originato la legge quadro sul pubblico impiego, confermando, per le materie indicate all'art. 2, la sopravvivenza delle norme regolamentari vigenti fino al momento di una nuova disciplina legislativa.

Va però d'altra parte osservato che l'art. 2, punto 3 della legge quadro n° 93/1983 assegna alla riserva di legge il compito di definire i "criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse".

Senonché siffatti criteri, al momento dell'entrata in vigore della legge quadro, erano già disciplinati con legge

e, precisamente, con gli artt. 2, 3 e 10 della legge n. 312/1980, per cui non si è posta l'esigenza di doverli riformulare con un nuova legge da emanare dopo l'entrata in vigore della legge n. 93/1983.

Ed invero le norme di cui agli artt. 2, 3 e 10 della legge n. 312/1980 hanno puntualizzato i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, hanno determinato, enumerandole dettagliatamente, le qualifiche funzionali medesime ed hanno stabilito le fasi del procedimento per l'identificazione concreta dei profili professionali (e non delle qualifiche funzionali già individuate) mediante legge formale e non attraverso fonti normative diverse da quelle indicate nella legge quadro.

Ne consegue che non sembra possibile sostenere una abrogazione delle norme citate da parte della medesima legge quadro, i cui precetti non si pongono correlativamente in una posizione di contrasto o di incompatibilità.

Per altri aspetti si ritiene vada anche tenuto conto che l'art. 3, n. 3 della legge n. 93/1983 assegna alla contrattazione "l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni" pur sempre nella cornice generale dell'osservanza dei principi indicati nel precedente articolo 2; con ciò stesso ponendo un'interrelazione tra materia riservata alla legge e materia assegnata alla disciplina contrattuale anche per aspetti circoscritti quali i profili professionali.

Tale interrelazione , a giudizio di questa Presidenza, va però collocata in un quadro normativo a carattere permanente che ovviamente non può che disporre per situazioni successive alla sua entrata in vigore.

Per tanto si ritiene vada confermato quanto in precedenza sostenuto circa la validità e la vigenza del sistema procedimentale - previsto dagli artt. 2, 3 e 10 della legge n. 312/1980 - che, avviato e consolidato prima della entrata in vigore della legge n. 93/1983, individua tuttavia un procedimento di pari livello a quello indicato nella stessa legge n. 93/1983 in materia di profili professionali.

Ne consegue quindi l'inapplicabilità, agli effetti suddetti, del procedimento indicato dall'art. 3, n. 3 della legge quadro.

Un effetto diretto a carattere abrogativo può per contro senz'altro sostenersi per quanto concerne le modifiche successive - da apportare ai profili professionali indicate nell'art. 3 - ultimo comma - della legge n. 312/1980 - ad opera della medesima legge quadro n. 93/1983, in quanto appare indubbio - che per tali aspetti - vada applicato il nuovo sistema procedimentale delineato da tale ultima legge.

Relativamente poi alla compatibilità del procedimento seguito nell'emanazione del decreto, di cui si chiede la registrazione, con il procedimento previsto dall'art. 3 della legge n. 312/1980, che fa riferimento al meccanismo procedurale di cui all'art. 9 - primo comma - della legge

22 luglio 1975 n. 382, si ritiene che, nel caso specifico, l'aver assegnato alla particolare commissione paritetica prevista dall'art. 10 della stessa legge n. 312/1980, di cui fanno parte rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, l'identificazione "concreta" dei profili professionali, individui un sistema sostanzialmente finalizzato anche al coinvolgimento attivo della partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto tale sistema è da ritenere pienamente funzionale in relazione alla previsione dell'art. 9 - primo comma - della legge n. 382/1975, ove si consideri che tale disposizione individua un procedimento di pari livello che interessa egualmente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

In merito agli ulteriori dubbi sulla legittimità del DPR 29/12/1984 motivati dal non acquisito parere del Consiglio di Stato si è dell'avviso che il parere suddetto non è richiesto nell'iter né dall'art. 3 della legge 312/1980 e né - d'altra parte - dall'art. 9 della legge 382/1975. Pertanto si può ritenere che tali disposizioni assumino carattere speciale, e tali da derogare alla norma generale che prevede il parere obbligatorio del massimo organo consultivo per i provvedimenti di carattere regolamentare.

2 - Per quanto riguarda poi le osservazioni di merito formulate sui profili del "Funzionario tributario" e del "Coordinatore tributario", contraddistinti rispettivamente dai numeri 234 e 235, si osserva che:

- nella redazione di tutti i profili professionali si è ritenuto di non dover espressamente specificare nel dettaglio tutte le categorie di intervento connesse alla attività della singola figura professionale nello svolgimento dell'applicazione funzionale propria del settore di destinazione. E ciò in quanto la previsione "provvedendo agli adempimenti di competenza" è stata ritenuta comprensiva di ogni tipo di attività anche per l'espressa previsione "in attuazione delle norme speciali e regolamentari" contenuta nel paragrafo n. 1 dei due profili (234 e 235).


Lo stesso dicasi per quanto attiene alla qualifica di "ufficiale di polizia", in questo caso "tributaria", in altri "giudiziaria", che non si ritiene costituisca parte integrante della professionalità, ma uno strumento caratteristico che conferisce valenza particolare alla estrinsecazione di un'azione professionale del tutto indipendente dal conferimento o meno di tale qualifica.

- Per quanto, invece, attiene al paragrafo 5 dei due profili suddetti, non sembra che si possa individuare un travalicamento delle attribuzioni del singolo dipendente, in quanto si è avuto cura, nei due casi, di prevedere la formula limitativa "nell'ambito della propria

./.

competenza", anche in considerazione delle linee di tendenza assecondate dal Ministero delle Finanze verso un maggiore decentramento dei propri compiti. Per tali considerazioni si è dell'avviso che vada mantenuta la previsione di cui al paragrafo 5.

- Infine per quanto attiene all'osservazione riguardante il paragrafo 9 del profilo 235 ("Collaboratore tributario") che prevede la partecipazione della predetta figura professionale ad "organi collegiali sia di carattere generico che specifico", tra i quali ultimi è formulata la esemplificazione delle Commissioni tributarie, si conviene sulla opportunità di sopprimere tale esemplificazione ("quali le Commissioni tributarie").



IL CAPO DI CABINETTO

Deliberazione n. 1569

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione di controllo

nell'adunanza del 22 giugno 1985

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1984, con il quale sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 10, 12, 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti il rilievo istruttorio in data 2 aprile 1985 dell'ufficio di controllo sugli atti di governo e la risposta dell'Amministrazione in data 17 maggio 1985;

Vista la relazione del 3 giugno 1985 del Consigliere delegato al controllo sugli atti di governo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti del 17 giugno 1985, con la quale sono stati deferiti alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del prov-



vedimento suindicato;

Vista la nota del 18 giugno 1953, con la quale è stata data comunicazione della citata ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto e Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero del Tesoro, Gabinetto e Ragioneria Generale dello Stato;

Visto l'art. 24, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore Dott. Gian Giorgio PIRELLO-

GO;

Non comparsi i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro;

Ritenuto in

F A T T O

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1954 sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri, in attuazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 12, 13 e 14 della legge 11 luglio 1950, n. 312, con la quale è stato disciplinato il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

In sede di esame del prefetto decreto, l'Uffi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cio di controllo sugli atti di governo, con rilievo istruttorio in data 2 aprile 1985, ha formulato, in primo luogo, osservazioni sulla legittimità del procedimento seguito, apparendo dubbia la vigenza degli artt. 3, terzo e quarto comma, e 10 della citata legge n. 312 del 1980, a seguito della emanazione della normativa contenuta negli artt. 2, n. 3; 3, n. 3 e 29 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).

In base a tali norme, infatti, l'individuazione dei criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali è demandata alla legge (art. 2, n. 3), mentre è riservata "in ogni caso" alla contrattazione collettiva la identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali e alle mansioni (art. 3, n. 3).

Ha osservato, inoltre, l'Ufficio di controllo che anche nell'ipotesi in cui non dovesse ritenersi abrogata la normativa di carattere procedimentale contenuta nei menzionati articoli della legge n. 312, sorgerebbe il problema della compatibilità del procedimento seguito con quello delineato nell'articolo 3, della medesima legge, che sembra contemplare una deliberazione di una Commissione parite-




tica confluyente in un più ampio procedimento contrattato (all'epoca dell'emanazione della legge n. 312, quello previsto dall'art. 9 della legge n. 382 del 1975; nel vigente ordinamento quello previsto dall'art. 6 della legge n. 93 del 1953).

D'altro canto - sempre sotto il profilo procedimentale - dubbi sulla legittimità del provvedimento in questione emergono anche nell'ipotesi in cui al richiamo dell'art. 9 della legge n. 382 del 1975, voglia attribuirsi - come ritenuto nel caso di specie - la limitata finalità di individuare lo strumento giuridico da adottare per la determinazione dei profili professionali. Attesa, infatti, la natura regolamentare del decreto, non più costituente momento terminale di un procedimento di contrattazione collettiva, avrebbe dovuto essere acquisito il parere del Consiglio di Stato, non rinvenendosi alcun elemento di specialità giustificativo di una deroga alle norme che richiedono il preventivo parere del predetto Consiglio (artt. 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100).

Per ciò che attiene al contenuto del decreto, l'Ufficio di controllo ha osservato, inoltre, che nei profili professionali nn. 234 e 235 (funziona-

rio tributario - VIII g. - e collaboratore tributario - VII) - mentre viene ignorata l'azione di prevenzione e di accertamento delle violazioni di leggi e regolamenti, nell'esercizio della quale, e nei limiti del settore cui è assegnato, il funzionario doganale assume la qualifica di ufficiale di polizia tributaria (art. 324 T.U. delle leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) - viene prevista l'attribuzione del potere di irrogare sanzioni (ovviamente non di natura penale), potere attribuito dalla legge in via ordinaria all'Intendente di Finanza (legge 7 gennaio 1929, n. 4). Ha rilevato, infine, che tra gli "organi collegiali sia di carattere generico che specifico" per i quali - al paragrafo 9 - è prevista la possibilità di partecipazione da parte dei dipendenti di cui trattasi non possono essere ricomprese le Commissioni tributarie - espressamente menzionate nel profilo n. 235 - in quanto ciò contrasta con il disposto dell'art. 5, lett. g) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

In merito a tali osservazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17 maggio 1985, ha controdedotto, per quanto riguarda la vicenda degli artt. 3 e 10 della legge n. 312 del 1980, che



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la legge stessa, con gli articoli menzionati, ha avuto lo scopo preciso di accertare, sulla base dell'allora vigente normativa, la situazione di fatto e di diritto del personale statale alla data 1° gennaio 1978, al fine di porre in essere i successivi adempimenti, di natura complessa, tendenti a dare un assetto compiuto a quelle particolari situazioni che si sarebbero venute a creare con il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.


Da ciò viene dedotto che i principi informativi delle disposizioni citate della legge n. 312 del 1980 giustificerebbero "l'efficacia retroattiva da conferire ai conseguenti adempimenti di definizione dei profili professionali e dei successivi inquadramenti definitivi".

Per contro la legge quadro sul pubblico impiego avrebbe introdotto nel sistema normativo un complesso di principi fondamentali, di carattere permanente, per la regolamentazione di determinate materie che - in relazione alla loro specifica funzione di costituire un costante e vincolante quadro di riferimento - avrebbe un valore precettivo solo per il futuro e non avrebbe inciso sull'assetto normativo preesistente nelle materie elencate nell'art. 2 della legge n. 93 del 1983.

Tale tesi risulterebbe confortata dalla relazione illustrativa al d.d.l. che ha originato la legge quadro sul pubblico impiego, in cui, con riguardo alle materie indicate all'art. 2, si afferma la sopravvivenza delle norme regolamentari vigenti fino al momento di una nuova disciplina legislativa.

Ea, d'altra parte, osservato l'Amministrazione, che l'art. 2, punto 3, della legge n. 93 del 1983 assegna alla riserva di legge il compito di definire i "criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi".

Senonchè siffatti criteri, al momento della entrata in vigore della legge quadro, erano già disciplinati con legge e, precisamente, con gli artt. 2, 3 e 10 della legge 312 del 1980, per cui non si è posta l'esigenza di doverli formulare nuovamente. I menzionati articoli, infatti, hanno individuato i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, e, enumerandole dettagliatamente, le qualifiche funzionali medesime, stabilendo altresì le fasi del procedimento per l'identificazione concreta dei profili professionali (e non delle qualifiche funzionali già in-



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dividuate) mediante legge formale e non attraverso fonti normative diverse da quelle indicate nella legge quadro.

Da ciò consegue, secondo l'Amministrazione, l'impossibilità di sostenere l'abrogazione delle norme citate da parte della legge quadro, i cui precetti non si pongono in una posizione di contrasto o di incompatibilità con i menzionati articoli della legge n. 312 del 1980.

Viene, inoltre, osservato che nella materia deve tenersi anche conto che l'art. 3, n. 3, della legge n. 93 del 1983 assegna alla contrattazione "l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni" pur sempre nella cornice generale dell'osservanza dei principi indicati nel precedente art. 2, con ciò stesso ponendo un'interrelazione tra materia riservata alla legge e materia assegnata alla disciplina contrattata anche per aspetti circoscritti quali i profili professionali.

Tale interrelazione, ad avviso della Presidenza, "va però collocata in un quadro normativo a carattere permanente che ovviamente non può che disporre per situazioni successive alla sua entrata in vigore".

Ciò costituirebbe un'ulteriore conferma della
vigenza del sistema procedimentale previsto dagli
artt. 2, 3 e 10 della legge n. 312 del 1980, che,
avviato e consolidato prima dell'entrata in vigore
della legge n. 93 del 1983, individua tuttavia un
procedimento di pari livello di quello indicato
nella stessa legge n. 93 in materia di profili pro-
fessionali.

Di conseguenza, il disposto dell'art. 3, n. 3,
della legge n. 93 del 1983, ad avviso della Presi-
denza del Consiglio, andrebbe applicato unicamente
per le eventuali modifiche da apportare ai profili
professionali individuati ai sensi dell'art. 3 del-
la legge n. 312 del 1980, non dubitandosi che in
tale caso trovi attuazione il nuovo sistema proce-
dimentale delineato dalla legge quadro.

Relativamente poi alla compatibilità del pro-
cedimento seguito per l'emanazione del decreto con
quello previsto dall'art. 3 della legge n. 312 del
1980 - che fa riferimento al meccanismo procedurale
di cui all'art. 9, primo comma, della legge 22 lu-
glio 1975, n. 382 - l'Amministrazione sostiene che,
nel caso specifico, l'aver assegnato alla partico-
lare commissione paritetica prevista dall'art. 10
della stessa legge, di cui fanno parte rappresen-



tanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, l'identificazione "concreta" dei profili professionali, "individuati un sistema sostanzialmente finalizzato" anche al coinvolgimento attivo della partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Si tratterebbe, pertanto, "di un sistema pienamente funzionale in relazione alla previsione dell'art. 9, primo comma, della legge n. 382 del 1975, ove si consideri che tale disposizione individua un procedimento di pari livello che interessa egualmente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

In merito ai dubbi di legittimità connessi alla mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato, viene rilevato che il parere suddetto non è richiesto né dall'art. 3 della legge 312 del 1980, né dall'art. 9 della legge 382 del 1975. Sembra, pertanto, potersi ritenere che tali disposizioni assumano carattere speciale, così da derogare alla norma generale che prevede il parere obbligatorio del massimo organo consultivo per i provvedimenti di carattere regolamentare.

Per quanto riguarda poi le osservazioni for-

multate sui profili del "Funzionario tributario" e del "Coordinatore tributario", la Presidenza del Consiglio ha osservato che nella redazione dei profili professionali si è ritenuto di non dover espressamente specificare "tutte le categorie di intervento connesse alla attività della singola figura professionale nello svolgimento dell'applicazione funzionale propria del settore di destinazione". E ciò in quanto la previsione "provvedendo agli adempimenti di competenza" è stata ritenuta comprensiva di ogni tipo di attività anche per l'espressa previsione "in attuazione delle norme speciali e regolamentari", contenuta nel paragrafo n. 1 dei profili nn. 234 e 235.

Le medesime considerazioni sono state formulate per quanto attiene alla qualifica di "ufficiale di polizia" - in questo caso "tributaria", in altri "giudiziaria" - ritenuta non parte integrante della professionalità, ma uno strumento caratteristico che conferisce valenza particolare alla estrinsecazione di un'azione professionale del tutto indipendente dal conferimento o meno di tale qualifica.

Per quanto riguarda, invece, il paragrafo 3 dei due profili suddetti, l'Amministrazione ritiene

collaboratore

che non possa ravvisarsi un travalicamento delle attribuzioni del singolo dipendente, essendo stata prevista, in entrambi i casi, la formula limitativa "nell'ambito della propria competenza", e tenuto conto delle linee di tendenza assecondate dal Ministero delle Finanze verso un maggiore decentramento dei propri compiti.

Infine, per quanto attiene all'osservazione riguardante il paragrafo 9 del profilo 235 ("Collaboratore tributario") l'Amministrazione ha aderito al rilievo formulato dall'Ufficio di controllo.

Il Consigliere delegato al controllo sugli atti di Governo, non ritenendo le argomentazioni dell'Amministrazione idonee a superare l'insorto dissenso, con relazione in data 3 giugno 1985, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, il quale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha deferito la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del decreto presidenziale alla Sezione del controllo, convocandola, all'uopo, per l'adunanza odierna.

Considerato in

D I R I T T O


Tra le questioni di legittimità sollevate in ordine al decreto del Presidente della Repubblica

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in data 29 dicembre 1984, rilievo preliminare assume quella relativa alla vigenza degli artt. 3, terzo e quarto comma, e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo i quali i profili professionali del personale dei Ministeri avrebbero dovuto essere inizialmente identificati (e successivamente modificati) da una speciale Commissione paritetica - presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'Amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - ed avrebbero dovuto essere stabiliti con il procedimento di contrattazione collettiva previsto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 362.

Soltanto nell'ipotesi di una soluzione positiva dell'anzidetto problema, potranno porsi ulteriori questioni sulla legittimità del procedimento seguito.

Osserva, in proposito, la Sezione che gli aspetti organizzativi dei pubblici uffici hanno formato oggetto, successivamente all'emanazione della legge n. 312 del 1980, di una specifica disciplina da parte della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quadro sul pubblico impiego), i cui artt. 2, n. 3, e 3, n. 3, rispettivamente dispongono, nella materia che qui interessa, che sono regolati con legge dello Stato i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi, mentre è "in ogni caso" disciplinata con i procedimenti e gli accordi contemplati nella legge stessa "l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni".


Tali disposizioni hanno accordato agli interessi pubblici che si connettono all'organizzazione del lavoro nel rapporto di pubblico impiego una tutela parzialmente difforme da quella attribuita in passato e, in mancanza di specifiche deroghe per il personale dei Ministeri, non possono che applicarsi, anche nel caso di specie, secondo i principi generali sanciti negli artt. 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, in tema di successione delle leggi nel tempo.

L'attuazione di tali principi comporta, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui per il perseguimento di un determinato risultato giuridico sia richiesta l'adozione di una serie di atti coordinati in un procedimento, che ciascun atto della

serie trovi la sua disciplina nelle norme del tempo 15.

del suo venire in essere (tempus regit actum) e che
nella sequenza procedimentale intervengano tutti
quegli elementi che sono richiesti dalle norme vi-
genti nel tempo in cui viene posto in essere il
provvedimento costitutivo, al quale gli altri atti
sono strumentalmente preordinati.

Non possono condividersi, in proposito, le
controdeduzioni dell'Amministrazione che si riferi-
scono ad una pretesa ultrattività delle disposizio-
ni contenute negli artt. 3 e 10 della legge n. 312
del 1980, sulla base, essenzialmente, della consi-
derazione che l'attuazione dei predetti articoli
costituirebbe un adempimento indispensabile, di ca-
rattere transitorio, per il passaggio dal vecchio
al nuovo ordinamento relativo all'assetto retribu-
tivo funzionale del personale dello Stato. Secondo
tale tesi i principi fondamentali, di portata per-
manente, introdotti dalla legge quadro sul pubblico
impiego avrebbero valore precettivo soltanto per le
modifiche che in futuro saranno apportate alla pri-
ma identificazione dei profili professionali, men-
tre quest'ultima, indipendentemente dal tempo della
sua effettuazione, resterebbe disciplinata dalla
normativa persistente.



Deve osservarsi, al riguardo, che le due ipotesi (identificazione dei profili e successive modifiche), sono accomunate, nel terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge n. 321 del 1930, nella previsione di un identico procedimento.

D'altro canto, nell'identificazione dei profili professionali nessun rilievo di carattere sostanziale può assumere lo strumento giuridico in concreto posto in essere. Infine, nel sistema delineato dalla legge quadro sul pubblico impiego non è rinvenibile alcuna disposizione che possa fornire un supporto positivo alle controdeduzioni dell'Amministrazione.

In senso contrario, anzi, il primo comma dell'art. 29 della legge quadro dispone che sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa, mentre il secondo comma si limita a far salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge nelle materie indicate nel precedente art. 2.


Il coordinamento delle due disposizioni comporta - come già affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 1432 del 4 maggio 1934 - che la prima, di portata generale, si riferisce a tutte le preesistenti fonti di produzione normativa che ri-

sultino incompatibili - come quelle contenute negli artt. 3, terzo e quarto comma, e 10 della legge n. 312 del 1980 - con la nuova disciplina procedimentale all'uopo introdotta nella legge quadro; carattere assai più limitato ha invece la previsione relativa alla salvezza delle norme preesistenti, che non può che riferirsi - in via transitoria e per materie determinate - a disposizioni già emanate con procedimenti diversi da quelli previsti nella nuova legge.

Quanto precede non esclude la vigenza, nei limiti di compatibilità con il disposto dell'art. 18 della legge n. 93 del 1983, del primo comma dell'art. 3 della legge n. 312, nel quale vengono individuati i criteri per la determinazione dei profili professionali.

Sono, invece, da considerare abrogate, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo stesso e nel successivo art. 10, le quali non fissano i criteri per la identificazione dei profili professionali, ma individuano unicamente il procedimento da seguire per tale determinazione.

Nel vigente ordinamento é, pertanto, riserva-



ta alla contrattazione collettiva, con i procedimenti disciplinati dalla legge quadro sul pubblico impiego, l'identificazione dei profili professionali e delle mansioni del personale dei Ministeri. Da ciò consegue, tra l'altro, che nel relativo procedimento la composizione della delegazione della pubblica amministrazione e della delegazione sindacale deve essere diversa da quella disciplinata dalla legge n. 312 del 1980 (art. 6 della legge quadro) e che essendo gli accordi sindacali molteplici (art. 5) - sia pure con unica decorrenza, nella prospettiva del perseguimento delle finalità di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa (art. 4) - non è più consentita l'emanazione di un unico provvedimento che identifichi i profili professionali dei dipendenti di tutti i Ministeri.

Restano assorbite dall'accoglimento della prima censura le ulteriori questioni sollevate in ordine alla legittimità del decreto in esame. Con specifico riguardo al contenuto del decreto stesso, la Sezione non può tuttavia esimersi di osservare, tenuto conto della necessità della sua riproduzione, che la possibilità - prevista nei profili pro-


IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionali n. 234 e 235 (funzionario tributario -
VIII g. - e collaboratore tributario - VII g.) -
che il personale irroggi sanzioni si pone in con-
trasto con le norme di legge che attribuiscono in
via ordinaria tale potere all'Intendente di finanza
(legge 7 gennaio 1928, n. 4).

P. Q. N.

rifiuta il visto e la conseguente registrazione del
provvedimento in epigrafe.

SEGRETIARIO



IL PRESIDENTE

Autore